

ATTO N. 1963

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(Deliberazione n. 1898 del 10/12/2003)

“Disciplina del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 30.12.2003*

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 08.01.2004



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10/12/2003 n. 1898

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore		X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : MONELLI DANILO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Disciplina del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Preso atto del parere, che si allega, espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di adottare l'allegato schema di disegno di legge, avente per oggetto "Disciplina del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il Vice Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.


IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:




IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Disciplina del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata"



RELAZIONE

Premesse:

La Giunta regionale con deliberazione n.332 del 20.03.2002 ha affidato all'ARPA UMBRIA l'incarico per l'aggiornamento del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate.

Con nota del 10.07.2003 l'ARPA UMBRIA ha trasmesso alla Direzione Politiche Territoriali, Ambiente ed Infrastrutture la proposta di Piano con l'allegato Disegno di Legge concernente: "Approvazione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata".

Con il suddetto disegno di legge sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97 e dalle norme di attuazione relativamente alla bonifica delle aree inquinate sancite con Decreto del Ministero dell'Ambiente n.471/99 si propone di regolamentare gli aspetti connessi al monitoraggio ed alla bonifica delle aree inquinate presenti sul territorio regionale.

In particolare con il suddetto Disegno di Legge vengono definiti:

- Le finalità;
- Le Funzioni e le competenze;
- L'Anagrafe dei siti da bonificare;
- Le Procedure di applicazione e di aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata;
- Le Disposizioni per la gestione dei siti inquinati e per l'attuazione degli interventi di bonifica;
- I Soggetti obbligati all'attuazione degli interventi di bonifica;
- Le Disposizioni finanziarie e tributarie.


Con Deliberazione n.1108 del 30.07.2003 la Giunta Regionale ha preadottato il Disegno di legge in questione incaricando il Vice Presidente di trasmettere lo stesso al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi della L.R. 34/98 nonché al Comitato Legislativo per l'acquisizione del parere di cui al Regolamento regionale n.6/01.

Sul Disegno di Legge sono stati acquisiti:

- il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali in data 23.09.2003;
- il parere favorevole del Comitato Legislativo in data 28.10.2003;
- il parere favorevole del Servizio Bilancio espresso in data 09.12.2003.

Disegno di legge: Disciplina del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinare.

Art. 1.
(Finalità e oggetto)



1. La presente legge stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per l'adozione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate, di seguito denominato "piano di bonifica", in attuazione degli articoli 17, 19 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14. Essa in particolare:

a) detta criteri e procedure per l'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) del d.lgs. 22/1997 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

b) istituisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del d.m. 471/1999, l'anagrafe dei siti da bonificare, disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;

c) definisce le modalità di approvazione e attuazione del programma di finanziamento per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale;

d) detta criteri e procedure ai fini della concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c);

e) regola le modalità di recupero delle spese sostenute in via sostitutiva dagli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 14 del d.m. 471/1999.

Art. 2.
(Anagrafe dei siti da bonificare)

1. E' istituita l'Anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che contiene:

a) l'elenco dei siti da bonificare;

b) l'elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di

messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

2. L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del d.m. 471/1999, sulla base:

a) delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 7 del d.m. 471/1999, per i siti in cui si è verificato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999;

b) delle comunicazioni dei soggetti pubblici, di cui all'articolo 8 del d.m. 471/1999, che, nell'esercizio delle funzioni a loro attribuite, hanno individuato siti inquinati;

c) delle notifiche dei soggetti interessati, di cui all'articolo 9 del d.m. 471/1999, per i siti in cui si è verificato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999;

d) degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestano un superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, di cui all'allegato 1 del d.m. 471/1999, per i siti inseriti nel censimento dei siti potenzialmente contaminati di cui al d.m. 16 maggio 1989.

Art. 3.


(Piano di bonifica)

1. Il piano di bonifica di cui all'articolo 5 della l. r. 14/2002 è formulato sulla base del censimento delle aree potenzialmente inquinate e contiene:

a) lo stato di attuazione del precedente piano di bonifica;

b) la lista dei siti di interesse pubblico per i quali è stato accertato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999, di seguito denominata "Lista A1", inerente i siti di proprietà pubblica o i siti definiti pubblici a seguito di inadempienza del soggetto obbligato;

c) la lista dei siti per i quali esiste un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non è ancora stato dimostrato l'eventuale superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili,



stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999, di seguito denominata "Lista A2";

d) la lista dei siti per i quali i soggetti interessati hanno presentato notifica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del d.m. 471/1999, entro il 31 marzo 2001, di seguito denominata "Lista A3";


e) la lista delle "aree vaste" potenzialmente interessate da criticità ambientali che necessitano di ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulla qualità ambientale, di seguito denominata "Lista A4";

f) l'indicazione delle priorità di intervento;

g) i criteri per l'attuazione degli interventi previsti dal piano stesso;

h) l'individuazione delle tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato 6;

i) la stima degli oneri finanziari per gli interventi previsti.



Art. 4.

(Effetti del piano di bonifica)

1. L'inserimento di un sito nella "Lista A1" comporta:

a) l'imposizione di un vincolo che impedisce ogni variazione di destinazione d'uso fino all'avvenuta bonifica;

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o bonifica;

c) l'attivazione dei poteri provvedimentali del comune o della Regione, in base alle rispettive competenze, ai fini degli interventi di bonifica, secondo l'ordine di priorità stabilito nel piano di bonifica e in relazione alle disponibilità finanziarie;

d) la facoltà di utilizzo futuro dell'area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di corretta esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciato dalla provincia competente per il territorio.

2. L'inserimento di un sito nella "Lista A2" comporta:

a) l'obbligo per il comune territorialmente competente di invitare il responsabile dell'inquinamento e/o i proprietari del sito ad attivare, entro trenta giorni, gli accertamenti

preliminari, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente - ARPA, volti a verificare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999;

b) l'esecuzione d'ufficio, da parte del comune territorialmente competente, a mezzo dell'ARPA, degli accertamenti preliminari, di cui alla lettera a), qualora il soggetto obbligato non provveda o si tratti di siti di competenza pubblica;

c) la trasmissione da parte dell'ARPA al comune territorialmente competente e alla Regione di apposita documentazione tecnica attestante l'assenza di contaminazione, con conseguente eliminazione del sito dalla "Lista A2", qualora, a seguito dell'esecuzione degli accertamenti preliminari, non risulti un superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999.

3. L'inserimento di un sito nella "Lista A3" comporta l'obbligo di attivare la procedura prevista dall'articolo 10 del d.m. 471/1999 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

4. Per le "aree vaste", potenzialmente interessate da criticità ambientali, della "Lista A4", l'ARPA, sulla base delle peculiarità dell'area e delle matrici ambientali interessate, propone alla Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma di monitoraggio ambientale definendone le caratteristiche, l'estensione e i costi relativi.


Art. 5.

(Modalità di aggiornamento della "Lista A1")

1. Nel corso di validità del piano di bonifica la "Lista A1" può essere aggiornata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, tenendo conto dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati.

2. La Giunta regionale procede all'aggiornamento della "Lista A1" sulla base dei seguenti elementi:

a) individuazione di nuovi siti, tra quelli inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare, di competenza pubblica;



b) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nella "Lista A1", tali da determinare una diversa priorità di intervento;

c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia territorialmente competente, con conseguente eliminazione del sito dalla "Lista A1".

Art. 6.

(Aree con impianti dismessi)

1. I titolari delle attività identificabili tra quelle del censimento, di cui all'articolo 17, comma 1bis del d.lgs. 22/1997 e dell'articolo 16 del d.m. 471/1999, almeno trenta giorni prima della prevista dismissione o cessazione di attività, sono tenuti a darne comunicazione al sindaco del comune territorialmente competente, indicando i sistemi previsti per la disattivazione dei relativi impianti, dello stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonché per l'alienazione o smaltimento degli stessi.

2. Il sindaco, avvalendosi dell'ARPA, può prescrivere l'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché la necessità di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.

3. Per le aree industriali dismesse di cui al comma 1, il sindaco, sentito il parere dell'ARPA, può subordinare il riutilizzo dell'area alle verifiche atte ad accertare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili per l'uso previsto.

Art. 7.

(Occupazione temporanea dei suoli per l'effettuazione di verifiche, controlli e monitoraggio)

1. Al fine di procedere all'installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 9 del d.lgs. 22/1997 rivolgono domanda motivata al sindaco che, con propria ordinanza, autorizza l'accesso ai fondi e l'occupazione temporanea di questi, comunicandone modi e termini ai proprietari. Per quanto non previsto dal presente articolo relativamente all'utilizzo dei terreni




occupati, si applicano le disposizioni del testo unico in materia di espropriazione, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325.

Art. 8.

(Approvazione dei progetti e autorizzazione degli interventi)

1. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 10 del d.m. 471/1999 specificano, per ogni livello progettuale, i termini entro i quali devono essere effettuati gli interventi previsti nei progetti stessi, nonché quelli relativi alla presentazione delle eventuali integrazioni.



Art. 9.

(Termine dell'istruttoria di bonifica)

1. Qualora i risultati dell'esecuzione del piano di caratterizzazione, di cui all'articolo 10 del d.m. 471/1999, dimostrino che i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee rispettano i limiti previsti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999, in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito, il comune dichiara conclusa l'istruttoria per la progettazione della bonifica nel rispetto delle procedure previste dallo stesso articolo 10.

Art. 10.

(Abbandono di rifiuti)

1. L'ordinanza di cui all'articolo 14 del d.lgs. 22/1997, finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, deve, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del d.m. 471/1999, prevedere l'obbligo di effettuare, sentita l'ARPA, la classificazione, la quantificazione e l'indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARPA è tenuta a comunicare al sindaco, al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti, la necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire l'eventuale condizione di inquinamento.

3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento dei valori di

concentrazione-limite accettabili nelle matrici ambientali, il comune attiva le procedure previste dall'articolo 17 del d.lgs. 22/1997.

Art. 11.
(Ripristino ambientale)

1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell'area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si privilegia, ove possibile, l'impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera c) del d.lgs. 22/1997.


Art. 12.
(Interventi di privati assistiti da contributo pubblico)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Regione, ai sensi dell'articolo 17, comma 6bis del d.lgs. 22/1997, qualora sussistano preminenti interessi pubblici e tenendo conto in particolare delle esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e/o occupazionale, può finanziare, fino a un massimo del cinquanta per cento del costo totale dell'intervento, la realizzazione di interventi di bonifica da parte di soggetti privati,

Art. 13.
(Programma annuale di finanziamento di interventi)

1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il programma di finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 12, definendo le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Qualora entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento non siano state avviate le procedure di esecuzione dell'intervento,



la Giunta regionale può disporre la revoca del finanziamento.

Art. 14.

(Abrogazione e prima applicazione)

1. All'articolo 19, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2002, l'ultimo periodo è soppresso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il piano di bonifica è approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore.

3. Il piano di cui al comma 2 ha durata pari a quella del primo piano di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e all'articolo 3 della l.r. 14/2002.



Art. 15.

(Finanziamento degli interventi di bonifica)

1. Per il finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, ivi incluse le spese relative agli interventi di cui all'articolo 7, dei siti inquinati eseguiti dai comuni, in via sostitutiva del soggetto obbligato, come definito dall'articolo 14 del d.m. 471/1999, ferma e impregiudicata ogni iniziativa tesa all'individuazione del responsabile del danno ambientale e comunque del recupero delle spese sostenute, secondo le modalità di cui all'articolo 17, commi 10 e 11 del d.lgs. 22/1997, si provvede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17 con i fondi stanziati dal capitolo n. _____ del bilancio regionale, denominato "Pronto intervento per fenomeni occasionali di inquinamento e bonifica di siti inquinati o aree industriali dismesse".

Art. 16


(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 2004 con le seguenti risorse di bilancio:

- limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4 effettuati sui siti di proprietà pubblica, con le risorse previste nel Docup obiettivo 2 in materia di bonifica e allocate nella unità previsionale di base 05.2.015 denominata "Docup Ob.2 (2000/2006) - Misura 3.3 -

Infrastrutture ambientali" e con le risorse previste nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9147) del Bilancio annuale di previsione, parte spesa;


- per gli interventi previsti nell'articolo 12 con le risorse allocate nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9148).
- per gli interventi di cui all'articolo 15 attraverso l'istituzione di un fondo denominato "Fondo per il finanziamento, in via sostitutiva, degli interventi di pronto intervento per fronteggiare fenomeni occasionali di inquinamento", allocato nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9140).



2. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per gli interventi che gravano nella unità previsionale di base 05.2.018 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. Le somme recuperate a fronte degli interventi effettuati in forza dell'articolo 15 della presente legge sono introitate nel Bilancio di previsione, parte entrate, nella unità previsionale di base 3.02.002 denominata "Altri recuperi" (cap. 2679).

4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA
l.r. 14 Ottobre 1998, n.34

Prot.n.225

Perugia, 6 ottobre 2003

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

015981 080TT03

Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
SEGRETARIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

PG	S	Pos. Ind.le S.G.	Unità Coord.to	Serv. I	Serv. II
Data di Arrivo		- 8 OTT. 2003		Siglia	
Serv. III	Serv. IV	Serv. V	Serv. VI	Serv. VII	Serv. Com.ne

Al Presidente della Giunta regionale
Maria Rita Lorenzetti

All'Assessore Regionale
Daniilo Monelli

LORO SEDI

REGIONE DELL'UMBRIA
Direz. Polit. Territ. - Ambiente e Infrastr.

022763/A 09OTT.2003

Cat. 2 Cl. 13 Fasc. 6

Oggetto: **Parere sulla Proposta di Piano di Bonifica delle aree inquinate ed allegato disegno di legge.**

Si comunica che il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 23/9/2003 ha espresso all'unanimità **parere favorevole** sugli atti in oggetto con la specificazione che all'art. 2 comma 1, lettera d) del Disegno di legge, dopo la dizione "di siti inquinati di propria competenza" sia aggiunto "nel caso di esercizio del potere sostitutivo".

Il Segretario
Fausto Galilei

Il Presidente
Renato Locchi

[Signature] *[Signature]*

REGIONE DELL'UMBRIA
DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Assessore _____ Dirigente _____

SERV. 5 U. T.

DATA arrivo - 9 OTT. 2003

POSIZIONE INDIVIDUALE

VISTO del Dirigente

4091780547

Casa delle Autonomie - Via Alessi, 1 06121 Perugia


Tel. 075.5755456/458 - Fax 075.5755417/419

<http://www.cal-umbria.it> - E-mail: info@cal-umbria.it


REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

 Cod. fisc. 8000013 054 4
 part. IVA 0121282 054 0


Oggetto: Ddl "Disciplina del Piano Regionale di bonifica delle aree inquinate"

REGIONE DELL'UMBRIA	
Direz. Polit. Territ. - Ambiente e Infrastr.	
027387/A	19 DIC. 2003
Cat. 2	Cl. 13 Fasc. 6

 Al Servizio Prevenzione e
 protezione dall'inquinamento
 c.a. Ing. Francesco Cicchella
 S E D E

L'articolo 15 rimane in essere con un unico comma limitatamente al testo delimitato da "Per il finanziamento..... si provvede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 Art. 16
 (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 2004 con le seguenti risorse di bilancio.
 - limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4 effettuati sui siti di proprietà pubblica, con le risorse previste nel Docup obiettivo 2 in materia di bonifica e allocate nella unità previsionale di base 05.2.015 denominata "Docup Ob.2 (2000/2006) - Misura 3.3 - Infrastrutture ambientali" e con le risorse previste nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9147) del Bilancio annuale di previsione, parte spesa;
 - per gli interventi previsti nell'articolo 12 con le risorse allocate nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9148).
 - per gli interventi di cui all'articolo 15 attraverso l'istituzione di un fondo denominato "Fondo per il finanziamento, in via sostitutiva, degli interventi di pronto intervento per fronteggiare fenomeni occasionali di inquinamento", allocato nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata "Interventi di bonifica e ripristino ambientale" (cap. 9140).

Regione dell'Umbria - Dir. Risorse	
Prot. Uscita del 9/12/2003	
nr. 0066828/	
6 - 13 - Fasc. 1	

REGIONE DELL'UMBRIA	
DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI	
S E D E	
DATA	- 9 DIC. 2003
POSIZIONE INDIVIDUALE	Cicchella
VISTO	
PROV.	Umbria
SEZIONE	Servizio
PISTO	Protezione

**REGIONE DELL'UMBRIA**
GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Servizio Bilancio e Controllo di GestioneCod. fisc. 8000013 054 4
part. IVA 0121282 054 0

2. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per gli interventi che gravano nella unità previsionale di base 05.2.018 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità
3. Le somme recuperate a fronte degli interventi effettuati in forza dell'articolo 15 della presente legge sono introitate nel Bilancio di previsione, parte entrate, nella unità previsionale di base 3.02.002 denominata "Altri recuperi" (cap. 2679).
4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.

La norma finanziaria ha validità nella stesura proposta solo se trova applicazione nell'esercizio 2004. Nel caso contrario è necessaria una sua riformulazione.

Si allegano le schede finanziarie di competenza del servizio.

Cordiali saluti

Il responsabile della Sezione
Stefano Strona

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTE DI REGOLAMENTO E RELAZIONI

a) SEZIONE II

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTA



Per la quantificazione della spesa prevista con l'attuazione del presente ddl si è tenuto conto delle attuali esigenze di intervento pubblico per le quali si fa fronte attraverso l'utilizzazione dei fondi DOCUP 2000-2006 che verranno allocati nel bilancio di previsione 2004.

Alle ulteriori esigenze che potranno emergere nel corso dell'applicazione della legge e alle ulteriori linee di intervento, si provvederà attraverso il rifinanziamento annuale operato con la legge finanziaria regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio.

QUADRO FINANZIARIO

a regime

Saldo da finanziare a pareggio: € 00,00

	Entrata	Spesa
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	C	
• utilizzo fondi speciali		€
• riduzione autorizzazioni di spesa		€
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		C
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€
Totale €	0,00 €	0,00

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTE DI REGOLAMENTO E RELAZIONI

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Nessuna

Horizontal lines for additional information.



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2004	2005	2006
Saldo da finanziare	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa corrente	€ 00,00	C 00,00	€ 00,00
• Spesa in conto capitale	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Rinvio alla legge finanziaria regionale per gli esercizi 2004 e successivi e alle leggi di bilancio 2004 e successive per i fondi DOCUP.


Horizontal lines for additional information.

ANNOTAZIONI:

La presente scheda è stata compilata nell'ipotesi della sua entrata in vigore nel 2004 pertanto le eventuali modifiche al bilancio verranno effettuate in quella sede.

Horizontal lines for additional information.

Servizio Bilancio e controllo di gestione
IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE
(Dr. Stefano Strona)



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

REGIONE DELL'UMBRIA	
Direz. Polit. Territ. - Ambiente e Infrastr.	
024906/A	4 NOV. 2003
Cat. 2	Cl. 13 Fasc. 6

Prot. n. 17436

REGIONE DELL'UMBRIA	
DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	
Assessore	Direttore
SERV. U. T.	
DATA arrivo	4 NOV. 2003
POSIZIONE INDIVIDUALE	
VISTO del Direttore	


Perugia,

31 OTT. 2003

Sezione

VISTO del Dirigente

Il Direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture
Ing. Luciano Tortoioli



Sede

Oggetto: Disegno di legge: "Approvazione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinatae".

Si trasmette il parere favorevole del Comitato legislativo espresso nella seduta del 28 ottobre 2003, con riferimento al testo allegato alla presente, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione, dott. Francesco Cicchella e ing. Emanuela Siena.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Marco Rufini

Allegati: n. 1 d.d.l.

MR/sl
Lett par fav Tortoioli 28.10.03.doc

Disegno di legge: "Disciplina del piano regionale di bonifica delle aree inquinate."

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente

Avv. *Marco* Rufini

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per l'adozione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate, di seguito denominato "piano di bonifica", in attuazione degli articoli 17, 19 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14. Essa in particolare:

a) detta criteri e procedure per l'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) del d.lgs. 22/1997 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

b) istituisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del d.m. 471/1999, l'anagrafe dei siti da bonificare, disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;

c) definisce le modalità di approvazione e attuazione del programma di finanziamento per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale;

d) detta criteri e procedure ai fini della concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c);

e) regola le modalità di recupero delle spese sostenute in via sostitutiva dagli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 14 del d.m. 471/1999.

Art. 2.
(Anagrafe dei siti da bonificare)

1. E' istituita l'Anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che contiene:

a) l'elenco dei siti da bonificare;



b) l'elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

2. L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del d.m. 471/1999, sulla base:

a) delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 7 del d.m. 471/1999, per i siti in cui si è verificato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999;

b) delle comunicazioni dei soggetti pubblici, di cui all'articolo 8 del d.m. 471/1999, che, nell'esercizio delle funzioni a loro attribuite, hanno individuato siti inquinati;

c) delle notifiche dei soggetti interessati, di cui all'articolo 9 del d.m. 471/1999, per i siti in cui si è verificato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999;

d) degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestano un superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, di cui all'allegato 1 del d.m. 471/1999, per i siti inseriti nel censimento dei siti potenzialmente contaminati di cui al d.m. 16 maggio 1989.

Art. 3.
(Piano di bonifica)

1. Il piano di bonifica di cui all'articolo 5 della l. r. 14/2002 è formulato sulla base del censimento delle aree potenzialmente inquinate e contiene:

a) lo stato di attuazione del precedente piano di bonifica;

b) la lista dei siti di interesse pubblico per i quali è stato accertato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999, di seguito denominata "Lista A1", inerente i siti di proprietà

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente

Avv. Marco Rufini



pubblica o i siti definiti pubblici a seguito di inadempienza del soggetto obbligato;

c) la lista dei siti per i quali esiste un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non è ancora stato dimostrato l'eventuale superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999, di seguito denominata "Lista A2";

d) la lista dei siti per i quali i soggetti interessati hanno presentato notifica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del d.m. 471/1999, entro il 31 marzo 2001, di seguito denominata "Lista A3";

e) la lista delle "aree vaste" potenzialmente interessate da criticità ambientali che necessitano di ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulla qualità ambientale, di seguito denominata "Lista A4";

f) l'indicazione delle priorità di intervento;

g) i criteri per l'attuazione degli interventi previsti dal piano stesso;

h) l'individuazione delle tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato 6;

i) la stima degli oneri finanziari per gli interventi previsti.

Art. 4.

(Effetti del piano di bonifica)

1. L'inserimento di un sito nella "Lista A1" comporta:

a) l'imposizione di un vincolo che impedisce ogni variazione di destinazione d'uso fino all'avvenuta bonifica;

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o bonifica;

c) l'attivazione dei poteri provvedimentali del comune o della Regione, in base alle rispettive competenze, ai fini degli interventi di bonifica, secondo l'ordine di priorità stabilito nel piano di bonifica e in relazione alle disponibilità finanziarie;

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente

Avv. *Mario* Rufini



d) la facoltà di utilizzo futuro dell'area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di corretta esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciato dalla provincia competente per il territorio.

2. L'inserimento di un sito nella "Lista A2" comporta:

a) l'obbligo per il comune territorialmente competente di invitare il responsabile dell'inquinamento e/o i proprietari del sito ad attivare, entro trenta giorni, gli accertamenti preliminari, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente - ARPA, volti a verificare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999;

b) l'esecuzione d'ufficio, da parte del comune territorialmente competente, a mezzo dell'ARPA, degli accertamenti preliminari, di cui alla lettera a), qualora il soggetto obbligato non provveda o si tratti di siti di competenza pubblica;

c) la trasmissione da parte dell'ARPA al comune territorialmente competente e alla Regione di apposita documentazione tecnica attestante l'assenza di contaminazione, con conseguente eliminazione del sito dalla "Lista A2", qualora, a seguito dell'esecuzione degli accertamenti preliminari, non risulti un superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999.

3. L'inserimento di un sito nella "Lista A3" comporta l'obbligo di attivare la procedura prevista dall'articolo 10 del d.m. 471/1999 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

4. Per le "aree vaste", potenzialmente interessate da criticità ambientali, della "Lista A4", l'ARPA, sulla base delle peculiarità dell'area e delle matrici ambientali interessate, propone alla Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma di monitoraggio ambientale definendone le caratteristiche, l'estensione e i costi relativi.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente

Avv. Marco Rufini



Art. 5.

(Modalità di aggiornamento della "Lista A1")

1. Nel corso di validità del piano di bonifica la "Lista A1" può essere aggiornata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, tenendo conto dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati.

2. La Giunta regionale procede all'aggiornamento della "Lista A1" sulla base dei seguenti elementi:

a) individuazione di nuovi siti, tra quelli inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare, di competenza pubblica;

b) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nella "Lista A1", tali da determinare una diversa priorità di intervento;

c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia territorialmente competente, con conseguente eliminazione del sito dalla "Lista A1".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Presidente
Avv. Marco Rufini



Art. 6.

(Aree con impianti dismessi)

1. I titolari delle attività identificabili tra quelle del censimento, di cui all'articolo 17, comma 1bis del d.lgs. 22/1997 e dell'articolo 16 del d.m. 471/1999, almeno trenta giorni prima della prevista dismissione o cessazione di attività, sono tenuti a darne comunicazione al sindaco del comune territorialmente competente, indicando i sistemi previsti per la disattivazione dei relativi impianti, dello stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonché per l'alienazione o smaltimento degli stessi.

2. Il sindaco, avvalendosi dell'ARPA, può prescrivere l'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché la necessità di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.

3. Per le aree industriali dismesse di cui al comma 1, il sindaco, sentito il parere dell'ARPA, può subordinare il riutilizzo dell'area alle verifiche

atte ad accertare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili per l'uso previsto.

Art. 7.

(Occupazione temporanea dei suoli per l'effettuazione di verifiche, controlli e monitoraggio)

1. Al fine di procedere all'installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 9 del d.lgs. 22/1997 rivolgono domanda motivata al sindaco che, con propria ordinanza, autorizza l'accesso ai fondi e l'occupazione temporanea di questi, comunicandone modi e termini ai proprietari. Per quanto non previsto dal presente articolo relativamente all'utilizzo dei terreni occupati, si applicano le disposizioni del testo unico in materia di espropriazione, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325.

Art. 8.

(Approvazione dei progetti e autorizzazione degli interventi)

1. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 10 del d.m. 471/1999 specificano, per ogni livello progettuale, i termini entro i quali devono essere effettuati gli interventi previsti nei progetti stessi, nonché quelli relativi alla presentazione delle eventuali integrazioni.

Art. 9.

(Termine dell'istruttoria di bonifica)

1. Qualora i risultati dell'esecuzione del piano di caratterizzazione, di cui all'articolo 10 del d.m. 471/1999, dimostrino che i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee rispettano i limiti previsti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999, in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito, il comune dichiara conclusa l'istruttoria per la

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente

Avv. Marco Rufini



progettazione della bonifica nel rispetto delle procedure previste dallo stesso articolo 10.

Art. 10.
(Abbandono di rifiuti)

1. L'ordinanza di cui all'articolo 14 del d.lgs. 22/1997, finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, deve, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del d.m. 471/1999, prevedere l'obbligo di effettuare, sentita l'ARPA, la classificazione, la quantificazione e l'indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARPA è tenuta a comunicare al sindaco, al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti, la necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire l'eventuale condizione di inquinamento.

3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili nelle matrici ambientali, il comune attiva le procedure previste dall'articolo 17 del d.lgs. 22/1997.


Art. 11.
(Ripristino ambientale)

1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell'area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si privilegia, ove possibile, l'impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera c) del d.lgs. 22/1997.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente
Avv. Marco Rufini



Art. 12.

*(Interventi di privati assistiti
da contributo pubblico)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Regione, ai sensi dell'articolo 17, comma 6bis del d.lgs. 22/1997, qualora sussistano preminenti interessi pubblici e tenendo conto in particolare delle esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e/o occupazionale, può finanziare, fino a un massimo del cinquanta per cento del costo totale dell'intervento, la realizzazione di interventi di bonifica da parte di soggetti privati,

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente
Avv. Marco Rufini



Art. 13.

*(Programma annuale di finanziamento di
interventi)*

1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il programma di finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 12, definendo le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Qualora entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento non siano state avviate le procedure di esecuzione dell'intervento, la Giunta regionale può disporre la revoca del finanziamento.

Art. 14.

(Abrogazione e prima applicazione)

1. All'articolo 19, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2002, l'ultimo periodo è soppresso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il piano di bonifica è approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore.

3. Il piano di cui al comma 2 ha durata pari a quella del primo piano di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e all'articolo 3 della l.r. 14/2002.

Art. 15.

(Finanziamento degli interventi di bonifica)

1. Per il finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, ivi incluse le spese relative agli interventi di cui all'articolo 7, dei siti inquinati eseguiti dai comuni, in via sostitutiva del soggetto obbligato, come definito dall'articolo 14 del d.m. 471/1999, ferma e impregiudicata ogni iniziativa tesa all'individuazione del responsabile del danno ambientale e comunque del recupero delle spese sostenute, secondo le modalità di cui all'articolo 17, commi 10 e 11 del d.lgs. 22/1997, si provvede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17 con i fondi stanziati dal capitolo n. _____ del bilancio regionale, denominato "Pronto intervento per fenomeni occasionali di inquinamento e bonifica di siti inquinati o aree industriali dismesse".

2. Le somme recuperate dai soggetti responsabili dell'inquinamento, per le spese sostenute, devono essere versate nel capitolo del bilancio regionale di nuova istituzione n. _____ dello stato di previsione dell'entrata, denominato. "Entrate derivanti dal recupero dei costi di bonifica dei siti inquinati", per essere riassegnate al capitolo n.

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:

a) spese di investimento, "Contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate e per l'esecuzione degli accertamenti preliminari previsti all'articolo 4, inseriti nel programma annuale di finanziamento di cui all'articolo 13", con dotazione di € per l'anno e € per gli anni e, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente


Avv. Marco Rufini



capitolo iscritto nel bilancio e nel bilancio pluriennale

b) spese di investimento, "Contributi ai privati per gli interventi di cui all'articolo 12 inseriti nel programma annuale di finanziamento di cui all'articolo 13", la cui dotazione è definita con la legge annuale di bilancio.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Presidente
Mario Rufini



Perugia, n. 2291C. 2003

Per copia conforme all'originale.



[Signature]
DIRIGENTE